



CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sezione IV Penale

N. 3232/25 REG. GEN. APP.

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV Penale
Così composta

Dott. Vincenzo Tutinelli
Dott. Manuela Cannavale
Dott. Laura Anna Marchiondelli

Presidente
Consigliere
Consigliere est.

Nel procedimento nei confronti di:

[REDACTED]

IMPUTATA

del reato p. e p. dall'art. 640 c.p. perché, con artifici e raggiri, inducendo in errore [REDACTED], si procurava un ingiusto profitto (pari a euro 496,00) con pari danno per la p.o.

In particolare, artifici e raggiri consistiti nel:

- il 24.04.2021, contattare telefonicamente l'esercizio "Fiori e piante di [REDACTED]", dal n. [REDACTED] richiedendo una fornitura pari ad euro 900,00 (nella specie, un cofano copri-bara e due ciotole per i funerali dei genitori asseritamente deceduti per Covid-19 presso l'ospedale di Busto Arsizio);
- nel ricontattare la P.O., chiedendo di poter procedere al pagamento mediante vaglia postali;
- nell'indurre in errore [REDACTED], coniuge della P.O., facendogli effettuare n. 2 versamenti in suo favore dell'importo di euro 248,00 ciascuno, convincendolo che la somma di denaro sarebbe stata in accredito per l'operante e non in addebito di talché [REDACTED] effettuava due ricariche della carta PostePay n. [REDACTED] presso lo sportello ATM di [REDACTED].

[REDACTED]
Con recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 2 n. 2 c.p.

Premesso

Che all'udienza del 21 maggio 2025 il Tribunale di Busto Arsizio, verificata la regolare costituzione delle parti e dichiarata l'assenza dell'imputata [REDACTED], ha pronunciato sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 cod. proc. pen. "per essere il reato estinto per mancanza della condizione di procedibilità", argomentando che la querela, formulata da [REDACTED] in data 24 aprile 2021, fosse stata presentata da soggetto non legittimato siccome non coincidente con quello che subì la diminuzione patrimoniale, da identificarsi in [REDACTED];

che avverso la predetta sentenza ha interposto appello il pubblico ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio, chiedendo che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. p), della L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero non possa appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, co. 1 e 2, cod. proc. pen.;

che, in ordine alla rilevanza della dedotta eccezione, il pubblico ministero ha evidenziato come il proposto appello, siccome attinente al merito, fosse da ritenersi inammissibile ai sensi del novellato comma 2 dell'art. 593 cod. proc. pen..

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il pubblico ministero ha argomentato come il precitato comma fosse in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione perché lesivo dei principi della parità tra le parti e di ragionevolezza; in relazione a tale ultimo profilo, l'appellante ha rilevato come fosse ingiustificata la scelta del legislatore di consentire al pubblico ministero di appellare contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in abbreviato (ex art. 443, co. 1, cod. proc. pen.) nonché – nei limiti di cui all'art. 554 quater cod. proc. pen. – avverso la sentenza di non luogo a procedere, anche emessa all'udienza predibattimentale, e di precludergli, per contro, di appellare contro la sentenza liberatoria adottata all'esito del dibattimento; ha rilevato, ancora, come fosse irragionevole la scelta del legislatore di consentire al pubblico ministero di appellare in caso di soccombenza parziale – ovvero contro le sentenze di condanna nei casi contemplati dagli artt. 593, comma 1, cod. proc. pen. o 443, comma 3, cod. proc. pen. – nonché di soccombenza totale in un giudizio alternativo o in udienza predibattimentale, e di precludergli, per contro, di appellare in caso di soccombenza totale in dibattimento, ossia di proscioglimento all'esito del giudizio ordinario; in relazione al principio della parità delle parti, il pubblico ministero ha evidenziato come detta preclusione fosse prevista, in senso deteriore rispetto alla riforma del 2006, solo per il pubblico ministero e non anche per l'imputato; tale limite, poi, era assoluto, non prevedendosi neppure la possibilità per il pubblico ministero di appellare in caso di sopravvenienza di una prova decisiva. Ha argomentato ancora il pubblico ministero come l'evidenziato squilibrio tra le parti risultasse ingiustificato e sproporzionato, siccome unilaterale, non trovando, peraltro, alcuna specifica contropartita in particolari modalità di svolgimento del processo (sul punto, richiamava la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 2007, n. 26) e non trovando applicazione nel caso di appello avverso sentenza di assoluzione pronunciata all'esito di giudizio abbreviato. Né - ha proseguito l'appellante - detta limitazione poteva dirsi giustificata in quanto non generalizzata, ossia perché applicabile solo a "reati di contenuta gravità", quali quelli individuati attraverso il rinvio all'art. 550 cod. proc. pen., giacché tra i reati ivi richiamati, specialmente al comma 2, sono ricompresi anche reati di gravità nient'affatto contenuta. Risultava poi dubbia - secondo l'appellante - la coerenza sistematica del richiamo all'ambito di applicazione della citazione diretta a giudizio, in ragione delle riforme già precedentemente operate che avevano ridotto significativamente le differenze tra rito monocratico a citazione diretta e rito ordinario, mediante la previsione di un'udienza predibattimentale nell'ambito della quale trova applicazione la medesima regola di giudizio già prevista per l'udienza preliminare. Neppure la giurisprudenza costituzionale formatasi con riferimento all'art. 36, D. Lgs. n. 274/2000 rendeva - secondo l'appellante - meno irragionevole la disposizione censurata: la Corte costituzionale aveva infatti escluso l'illegittimità costituzionale del precitato art. 36 nella parte in cui preclude la legittimazione del pubblico ministero ad appellare contro sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace con argomenti – relativi alla minore gravità di un circoscritto gruppo di figure criminose per le quali è esclusa l'applicabilità di pene detentive ed alle caratteristiche peculiari del procedimento davanti al giudice di pace, improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità – che non potevano essere estesi al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica a citazione diretta. Detto procedimento, invero, ha rilevato l'appellante, può altresì condurre all'applicazione di pene detentive.

OSSERVA E RILEVA

§.1. Rilevanza della questione di legittimità costituzionale

Con il primo ed unico motivo d'appello, il pubblico ministero ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata la sussistenza della condizione di procedibilità e che, per l'effetto, fossero trasmessi gli atti al Tribunale di Busto Arsizio per la celebrazione del giudizio nei confronti dell'imputata, evidenziando come le due operazioni di ricarica fossero state solo

materialmente effettuate da [REDACTED], il quale aveva operato quale delegato della moglie [REDACTED], intestataria del conto postale, sicché la querela, presentata da quest'ultima, era stata proposta da soggetto legittimato.

La questione di costituzionalità è dunque rilevante nel giudizio *a quo*, in quanto il suo accoglimento consentirebbe l'esame nel merito del gravame, altrimenti destinato alla declaratoria di inammissibilità, non avendo prospettato il pubblico ministero alcuna violazione di legge implicante la conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione, ma avendo dedotto esclusivamente profili di merito.

§. 2. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

2.1. Non appaiono manifestamente infondati i dubbi di compatibilità dell'art. 593, co. 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. p), della L. 9 agosto 2024, n. 114, con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, entrambi previsti dall'**art. 3 della Costituzione**.

Quanto al **principio di eguaglianza**, si osserva che consentire all'imputato – come attualmente previsto - di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento significa porre l'imputato in una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività; questi ultimi vedono fortemente limitato, in tal modo, il diritto-dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, che tutela i loro interessi.

A ciò si aggiunga che la disposizione in esame accorda al pubblico ministero un trattamento palesemente peggiore non solo rispetto all'imputato, ma anche rispetto alla parte civile, la quale conserva in base all'art. 576 cod. proc. pen. il potere di appellare, ancorché ai soli effetti della responsabilità civile, le sentenze di proscioglimento.

La disposizione in scrutinio si prospetta altresì in contrasto con il **principio di ragionevolezza**.

Alla luce delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti – se pure il potere impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dell'obbligo di esercizio dell'azione penale – una asimmetria tra accusa e difesa, su tale versante, sarebbe compatibile con il principio di parità delle parti solo ove contenuta nei limiti della ragionevolezza, in rapporto ad esigenze di tutela di interessi di rilievo costituzionale. Al riguardo, la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni che non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato (artt. 443, comma 3, e 595 cod. proc. pen.), valorizzando, a tal fine, le peculiari caratteristiche di detto rito alternativo, ma ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che aveva escluso che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2 del medesimo codice, in caso di decisività della nuova prova, rilevando come la disposizione allora censurata avesse, tra l'altro, determinato una intrinseca incoerenza del sistema, atteso che, per effetto di detta norma, mentre il pubblico ministero totalmente soccombente in primo grado sarebbe rimasto privo del potere di proporre appello, detto potere sarebbe stato invece conservato dall'organo dell'accusa nel caso di soccombenza solo parziale, sia in senso "qualitativo" (sentenza di condanna con mutamento del titolo del reato o con esclusione di circostanze aggravanti), sia anche in senso meramente "quantitativo" (sentenza di condanna a pena ritenuta non congrua).

Ebbene, la novella oggi in scrutinio ripristina quell'incongruenza che la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittima con la sentenza 24 gennaio 2007, n. 26, giacché nel vigore dell'attuale disciplina al pubblico ministero è interdetto l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, in relazione alle quali è totalmente soccombente, e non avverso quelle che escludano talune circostanze aggravanti ovvero irroghino una pena inferiore a quella richiesta, implicanti una soccombenza soltanto parziale.

La violazione del principio di uguaglianza si profila altresì in considerazione del fatto che non appare giustificato il differente regime di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento da un

reato a citazione diretta a giudizio emesse all'esito **dell'udienza predibattimentale ai sensi dell'art. 554 ter cod. proc. pen.**, e quelle di proscioglimento dalla medesima categoria di reati, emesse nel corso o all'esito del dibattimento: invero, se per le prime l'appello del pubblico ministero è ancora consentito dall'art. 554 quater cod. proc. pen., che non è stato modificato dalla L. 9 agosto 2024, n. 114, per le seconde lo stesso è precluso dal novellato art. 593 comma 2 cod. proc. pen..

Non giustifica tale differente disciplina – a giudizio di questa Corte rimettente – la diversità degli atti utilizzabili dal giudice nel corso dell'udienza predibattimentale, comprensivi anche di quelli contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, rispetto a quelli a disposizione del giudice del dibattimento, atteso che la pronuncia della sentenza dibattimentale di non doversi procedere può essere da quest'ultimo assunta – come avvenuto nel presente giudizio – anche esaurita la fase degli atti introduttivi al dibattimento, ma prima e senza che l'istruttoria sia stata espletata.

2.2. La questione di legittimità costituzionale non appare manifestamente infondata neppure con riferimento al contrasto con l'**art. 24 della Costituzione**, non consentendo alla collettività, i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, di tutelare adeguatamente i suoi diritti, anche quando il proscioglimento risulti determinato da un errore nella ricostruzione del fatto o nell'interpretazione di norme giuridiche.

2.3. Non è manifestamente infondato neppure l'ipotizzato contrasto tra la novella in esame e l'**art. 111 della Costituzione**, nella parte in cui impone che ogni processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in *condizioni di parità* davanti ad un giudice terzo e imparziale», posto che la disposizione denunciata non permetterebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa.

Non ignora questa Corte il consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Senonché, la stessa Corte costituzionale, pur avendo chiarito che le fisiologiche differenze che connotano le posizioni, da un lato, del pubblico ministero (organo pubblico che agisce nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi), e, dall'altro, dell'imputato (soggetto privato che difende i propri diritti fondamentali), impediscono di ritenere che il principio di parità debba indefettibilmente tradursi in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà, ha anche stabilito che alterazioni di tale simmetria – tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata – sono invece compatibili con il principio di parità, ma alla duplice condizione che trovino “un'adeguata *ratio* giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti, e che risultino comunque contenute entro i limiti della ragionevolezza” (Corte cost. sentenza 24 gennaio 2007, n. 26).

In particolare, nello scrutinare le questioni di legittimità sollevate con riferimento alla disciplina delle impugnazioni, la Corte costituzionale ha ritenuto compatibile con il principio di parità delle parti la norma che escludeva l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, reputandola razionalmente giustificabile alla luce dell'obiettivo di una rapida definizione del processo, siccome fondato sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione all'impugnazione (ordinanze Corte cost. n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).

Ben diversa è la situazione oggetto dello scrutinio di costituzionalità che si sollecita con la presente ordinanza di rimessione, atteso che la limitazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero, sancita in rapporto al giudizio ordinario, si presenta come del tutto **unilaterale**, priva cioè di qualsivoglia contropartita in particolari modalità di svolgimento del processo: invero, a differenza dell'ipotesi già esaminata in relazione al rito abbreviato, caratterizzata dall'accettazione dell'imputato

di essere giudicato in base alle risultanze degli atti di indagini svolte dal pubblico ministero, così comprimendo i tempi processuali, la limitazione oggi in esame è sancita in rapporto al giudizio ordinario, nel quale l'accertamento è compiuto nel contraddittorio tra le parti.

Né i profili di costituzionalità possono ritenersi manifestamente infondati in ragione del fatto che la limitazione all'impugnazione è stata prevista soltanto in relazione ai reati a citazione diretta a giudizio e **non** è, dunque, **generalizzata**.

Invero, neppure tale previsione si profila **ragionevole**, in considerazione dell'ampliamento operato dall'art. 32, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") dell'elenco dei reati indicati dal secondo comma dell'art. 550 cod. proc. pen., che ha determinato la procedibilità a citazione diretta di **delitti di spiccata gravità**, puniti con la reclusione superiore a quattro anni, tra i quali – soltanto a titolo di esempio – la falsa testimonianza, l'intralcio alla giustizia, l'evasione aggravata, le lesioni personali stradali gravi o gravissime, la truffa aggravata e le frodi assicurative; tali reati si aggiungono ad altri, parimenti gravi, per i quali anche prima del citato D. Lgs. n. 150/22 era prevista la citazione diretta a giudizio: tra questi, ad esempio, si rammenta il delitto previsto dall'art. 624 bis c.p., ritenuto per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ricompreso nella previsione dell'art. 550, comma 2, lett. f) cod. proc. pen.: tale reato è ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 9 lett. a) cod. proc. pen, ed implica limitazioni all'accesso immediato alle misure alternative, richiedendo una valutazione individualizzata da parte del magistrato di sorveglianza per la concessione dei benefici. Ebbene, considerata la gravità di tali reati, non pare che l'inappellabilità da parte del pubblico ministero sia correlata alla minore rilevanza del bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale alla quale si riferisce.

A ciò si aggiunga che, contemporaneamente, il legislatore delegato, allo scopo di evitare la celebrazione di dibattimenti inutili e di consentire una più efficiente organizzazione della fase dibattimentale, ha istituzionalizzato, con l'introduzione dell'art. 554-bis cod. proc. pen., un'udienza di prima comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta per vagliare sulla corretta applicazione, da parte del pubblico ministero, del criterio sotteso alla decisione di esercitare direttamente l'azione penale nei confronti dell'imputato, tenuta da un giudice predibattimentale - magistrato-persona fisica del settore penale diverso da quello cui è assegnato tabellarmente il giudizio dibattimentale - chiamato ad operare una preliminare valutazione del compendio accusatorio in funzione di filtro contro le imputazioni "azzardate", con conseguente proscioglimento dell'imputato in caso di ritenuta assenza *ab origine* di elementi probatori a sostegno di una ragionevole previsione di condanna.

Tale previsione tende a costituire, al netto delle scelte di riti speciali, una progressione processuale omogenea per i reati a citazione diretta a giudizio (esercizio dell'azione penale – udienza di comparizione predibattimentale – dibattimento) e per i reati per i quali permane l'obbligo di celebrazione dell'udienza preliminare (esercizio dell'azione penale – udienza preliminare – dibattimento), che tuttavia trova – a giudizio di quest'Ufficio - un'irragionevole differenziazione nella fase delle impugnazioni: se, invero, la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. e la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale ai sensi dell'art. 554 bis cod. proc. pen. sono ancora appellabili dal pubblico ministro rispettivamente in ragione di quanto previsto dall'art. 428 e dall'art. 554 quater cod. proc. pen., la sentenza *dibattimentale* di non doversi procedere può essere appellata dal pubblico ministero soltanto se si proceda per un reato per cui è stata celebrata l'udienza preliminare e non già per quello in cui sia stata celebrata l'udienza predibattimentale ex art. 554 bis cod. proc. pen., nonostante il parametro di giudizio sia in entrambi i casi il medesimo.

Né i profili di incostituzionalità possono reputarsi manifestamente infondati in ragione di una presunta maggiore semplicità di accertamento processuale dei reati procedibili ex art. 550 cod. proc. pen.; invero, non pare che i reati in esame si caratterizzino per alcuna maggiore evidenza probatoria: basti pensare a talune fattispecie penal – tributarie, a quelle in materia anti infortunistica o, ancora, a quelle di natura ambientale che tutelano interessi diffusi e diritti anche di rango costituzionale.

Inoltre, l'irragionevolezza della disposizione in esame merita di essere vagliata anche alla luce di quanto sancito dalla Corte costituzionale con riferimento all'art. 36 D. Lgs. 274/2000. Infatti, la Corte costituzionale, pur escludendo l'illegittimità di tale previsione nella parte in cui nega la legittimazione del pubblico ministero ad appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace, ha motivato la propria decisione in ragione della limitazione della previsione a «un circoscritto gruppo di figure criminose di minore gravità e di ridotto allarme sociale: figure espressive, in buona parte, di conflitti a carattere interpersonale e per le quali è comunque esclusa l'applicabilità di pene detentive» (Cfr. Corte cost., 25 luglio 2008, n. 298). Tale argomento non pare estensibile ai reati a citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, i quali – lungi dal costituire reati bagatellari, espressivi per lo più di una microconflittualità interindividuale – non sono affatto equiparabili ai reati devoluti alla competenza di un giudice non togato, che nemmeno può irrogare pene detentive.

Infine, i profili di illegittimità costituzionale non appaiono manifestamente infondati con riferimento al rischio che la restrizione all'impugnazione del pubblico ministero finisca per alterare quella "**proporzionalità**" che la Corte costituzionale reputa doverosa affinché non si produca una asimmetria patologica tra le parti processuali: invero, nel giudizio dibattimentale – caratterizzato per il pieno contraddittorio nella formazione della prova - non si rinvencono asimmetrie tra le parti tali da giustificare, anche quanto al suo epilogo, una limitazione del potere di iniziativa del pubblico ministero rispetto a quello dell'imputato.

2.4. Da ultimo, non manifestamente infondata si prospetta la lesione dell'**art. 112 della Costituzione**, giacché la negazione di un secondo grado di giudizio di merito su iniziativa del pubblico ministero eluderebbe i vincoli posti dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, considerata nella sua interezza.

In conclusione, non pare manifestamente infondato ritenere che la soluzione normativa oggi in esame non sia sorretta da una ragionevole giustificazione nei termini di adeguatezza e proporzionalità indicati dalla giurisprudenza costituzionale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 l. cost. 1/1948 e 23 ss. 1. 87/1953, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata,

SOLLEVA

questione di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 593, co. 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. p), della L. 9 agosto 2024, n. 114 per violazione degli articoli 3, 24, 111 e 112 Cost.;

SOSPENDE

Il giudizio in corso ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

DISPONE

l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

MANDA

la Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale.

Milano, 8 aprile 2026

I Consiglieri



Il Presidente

